

## **Indicatore trimestrale di tempestività pagamenti aggiornato ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 – Dati Terzo trimestre 2019**

L'art. 33 del Dlgs 33/2013 prevede la pubblicazione, con cadenza annuale, di un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture denominato "indicatore della tempestività dei pagamenti". A decorrere dall'anno 2015 l'indicatore diventa trimestrale.

Il DPCM 22 settembre 2014 prevede

-all'art. 9 c. 3 che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento;

-all'art. 10 c. 3 che la pubblicazione dell'indicatore nel sito dell'Amministrazione Trasparente/Pagamenti dell'Amministrazione avvenga in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del Dlgs 33/2013

La legge di bilancio 2019/20121 all'art 1 comma 861 precisa che i tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art 7 comma 1 DL 35/2013 convertito dalla Legge 64/2013.

Si è provveduto pertanto nel rispetto del DPCM 22/09/2014 e dell'art 1 comma 861 della legge 145/2018 , a rilevare, tenuto conto dell'apposita funzione di cui alla piattaforma certificazione crediti, l'indicatore di tempestività dei pagamenti del terzo trimestre 2019 (data elaborazione del 22/10/2019) come precisato nella determinazione dirigenziale nr. 1154 del 24/10/2019, che evidenzia il rispetto della normativa di cui al Dlgs 231/2002

PROVINCIA DI PRATO	
	Indicatore Tempestività Pagamenti ai sensi DPCM 22/09/2014
Terzo trimestre 2019	(-)13,04

Dati a cura del Servizio Finanziario